



COMUNE DI BARDONECCHIA
Provincia di Torino CAP. 10052



Area Amministrativa
Servizio Cultura Sport Turismo

REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO DI PERSONALE VOLONTARIO PRESSO SERVIZI COMUNALI

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 02.12.2015)

CRITERI GENERALI

Art. 1

Le prestazioni di carattere volontario costituiscono l'espressione del contributo costruttivo della comunità civile allo sviluppo dei servizi comunali di pubblica utilità.

Tali attività sono volte a valorizzare l'emergente realtà del volontariato associato ed individuale, favorendone l'integrazione sociale anche del cittadino anziano laddove presente ed interessato, al di là del concetto tradizionale che considera venir meno questa condizione con la fine del rapporto lavorativo.

Le attività volontarie possono vedere impegnati associazioni o singoli cittadini che non vantino già responsabilità dirette presso le locali associazioni o che ricoprano ruoli istituzionali a qualunque titolo.

Art. 2

L'impegno dei volontari non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere indispensabile per garantire la normale attività delle istituzioni e dei servizi gestiti dall'Amministrazione Comunale, ma costituisce un complemento o un arricchimento di tali attività tramite l'apporto del patrimonio di esperienza degli stessi.

Art. 3

I volontari impiegati devono possedere l'idoneità psicofisica ed attitudinale all'incarico, da dichiarare all'atto della domanda.

Sono depennati d'ufficio i volontari che non corrispondono a tali requisiti.

Art. 4

L'attività volontaria viene prestata gratuitamente da parte dei volontari, singoli o associati, senza nulla pretendere da parte loro nei confronti del Comune. L'attività resa non può in alcun modo far presupporre l'instaurarsi di alcun tipo di rapporto lavorativo con l'Ente.

SETTORI DI ATTIVITA'

Art. 5

I volontari disponibili saranno impiegati per favorire interventi, negli ambiti di attività propria del Comune di Bardonecchia, di erogazione di servizi minuti e diffusi in ambito diverso, in modo coordinato e territorialmente integrato, nonché espletare attività di pubblica utilità, sotto il diretto controllo e le disposizioni del Responsabile del servizio di competenza.

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Art. 6

Le attività dei volontari sono coordinate da parte del competente Servizio comunale, nelle figure dei Responsabili del servizio di competenza, unico soggetto preposto ad impartire disposizioni in merito al servizio prestato, ivi compresa la cessazione dell'attività volontaria.

Art. 7

Il servizio di reperimento del volontario viene affidato sotto il profilo gestionale al Responsabile di ciascun servizio, il quale provvederà in particolare a:

- Pubblicare l'avviso per la raccolta delle domande o valutare la singola domanda pervenuta;
- Fornire agli interessati ogni chiarimento o notizia concernenti le modalità di espletamento del servizio e le norme di cui al presente atto;
- Istruire le pratiche e verificare la documentazione esibita;
- Gestire in ogni suo aspetto le attività di che trattasi.

Art. 8

E' facoltà del Responsabile del servizio di riferimento, a suo insindacabile giudizio, valutare l'utilizzo dei volontari resisi disponibili, in considerazione delle opportunità organizzative, di controllo e raggiungimento degli obiettivi posti in carico al funzionario stesso.

Art. 9

I volontari risponderanno all'adempimento delle funzioni assegnate al Responsabile del servizio incaricato, competente per materia.

Pertanto, nell'ambito di competenza e nelle forme più opportune, verranno curati i seguenti adempimenti:

- La regolarità della presenza e la buona conduzione dell'attività, in quanto a metodi e risultati;
- La pertinenza all'idoneità psicofisica e culturale;
- La revoca dell'incarico.

Qualora risulti impossibile effettuare la prestazione assegnata ed ove la stessa abbia carattere di continuità, il volontario incaricato dovrà comunicare tempestivamente la propria assenza al competente ufficio comunale.

Art. 10

I volontari impiegati saranno assicurati con idonea polizza assicurativa, relativa all'attività propria svolta in qualità di volontari.

Art. 11

A ciascun volontario sarà rilasciato da parte del responsabile del servizio un tesserino di riconoscimento con i dati anagrafici indicante la qualificazione dello stesso come "*volontario*".

Art. 12

Eventuali particolari condizioni di svolgimento dell'incarico saranno definite nell'accordo tra il Comune ed il singolo volontario (vedasi tempi, durata, ecc.) e sottoscritto dal responsabile del servizio che attiva il progetto o attività.